IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1984

COMMISSIONE VIII ISTRUZIONE E BELLE ARTI

8.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.	PAG.		
Per la morte del deputato Vittoria Qua- renghi:		Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
CASATI FRANCESCO, Presidente	3	CARELLI ed altri: Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti mu-		
AMALFITANO DOMENICO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	3	sicali (891)		
		CASATI FRANCESCO, Presidente .5, 6, 7, 9, 10, 11		
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		AMALFITANO DOMENICO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 7,8		
FORMICA ed altri: Proroga del contributo		9, 10, 11		
dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra » (606)	3	Bosi Maramotti Giovanna 6, 8		
Casati Francesco, Presidente	3, 4	Brocca Beniamino 6		
GALASSO GIUSEPPE, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambien- tali		CARELLI RODOLFO, Relatore . 5, 7, 8, 9, 10, 11		
		Castagnetti Guglielmo		
	,	FINCATO GRIGOLETTO LAURA 6, 7		
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		PORTATADINO COSTANTE 9		
Supplenze e contratti del personale do- cente delle Università (Approvato dal-		RALLO GIROLAMO 6		
la VII Commissione permanente del Senato) (1093)	5	Votazione segreta:		
CASATI FRANCESCO, Presidente	5	CASATI FRANCESCO, Presidente 12		



La seduta comincia alle 9,30.

ANTONIO CONTE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Per la morte del deputato Vittoria Quarenghi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame del provvedimento in discussione, consentitemi di ricordare la figura dell'onorevole Vittoria Quarenghi scomparsa prematuramente pochi giorni fa.

La collega Quarenghi, che avrebbe compiuto cinquant'anni quest'anno, è stata membro attivo ed intelligente di questa Commissione fin dal 1976, quando molti di noi entrarono per la prima volta in Parlamento. Ha partecipato sempre con grande impegno ai nostri lavori, portando il contributo della sua intelligenza e della sua capacità alla definizione di numerosi e importanti provvedimenti legislativi: per ben due volte, ad esempio, ha fatto parte del Comitato ristretto per la riforma della scuola secondaria superiore, ed in entrambi i casi il progetto è stato portato a termine ed approvato da questo ramo del Parlamento, anche grazie al suo contributo costante ed intelligente. Ma potrei ricordare la sua attiva partecipazione anche ad altre iniziative legislative, quali quelle relative al personale scolastico ed all'Università, entrambe definite da questa Commissione nella scorsa legislatura.

Ricordo la collega Quarenghi come persona di profondi convincimenti personali, ma anche profondamente rispettosa delle

opinioni altrui; esigente e puntuale, era profondamente radicata in lei la esigenza della chiarezza, ritenendo - giustamente che il Parlamento avesse il dovere di definire leggi ben fatte ed intelleggibili da tutti. Poco prima di Natale, ad esempio, mi aveva scritto una lettera, pregandomi di presentare io stesso le correzioni alla bozza della proposta di legge relativa all'educazione sessuale nelle scuole; in quella stessa lettera, si augurava di poter presto riprendere le sue attività, esprimendo, così, quella profonda aspirazione alla vita, che è comune a ciascun essere umano, e che in lei era particolarmente viva proprio perché cosciente dell'importanza del suo compito di parlamentare, compito che ha sempre svolto con grande impegno.

DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. A nome del Governo, mi associo profondamente alle parole di cordoglio e di stima pronunciate dal Presidente.

Seguito della discussione della proposta di legge Formica ed altri: Proroga del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra » (606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Formica ed altri: « Proroga del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale "Italia Nostra" ».

Ricordo che nella seduta del 25 gennaio 1984 si era conclusa la discussione sulle linee generali della proposta di legge. La V Commissione bilancio ha trasmesso oggi il seguente parere:

Parere favorevole a condizione che l'articolo 2 sia così riformulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo all'Associazione Italia Nostra per il quinquennio 1984-1988".

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra », concesso con la legge 23 maggio 1980, n. 211, è confermato per il quinquennio 1984-1988 e stabilito nella misura di lire 500 milioni per anno.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo 2:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Il relatore, onorevole Castagnetti, ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 2, in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo all'Associazione Italia Nostra per il quinquennio 1984-1988 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

GIUSEPPE GALASSO, Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali. Il Governo è favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal relatore.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale della proposta di legge.

GIUSEPPE GALASSO, Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali. Desidero esprimere, a nome del Governo, la soddisfazione per la conclusione dell'iter del provvedimento che proroga il contributo statale all'Associazione Italia Nostra per il quinquennio 1984-1988.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta. Seguito della discussione del disegno di legge: Supplenze e contratti del personale docente delle Università (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Supplenze e contratti del personale docente delle Università », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 dicembre 1983.

Non è ancora pervenuto – sebbene sia stato sollecitato – il parere della I Commissione affari costituzionali, nonché il parere della V Commissione bilancio.

Propongo pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge: Carelli ed altri: Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali (891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Carelli, Bosi Maramotti, Brocca, Castagnetti, D'Aquino, Fiandrotti, Ghinami e Rallo: « Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali ».

L'onorevole Carelli ha facoltà di svolgere la relazione.

Rodolfo CARELLI, Relatore. Il provvedimento in esame riprende, salvo alcuni approfondimenti, quello presentato nella passata legislatura il 17 marzo 1983 (n. 4009). Esso fa riferimento ad una normativa, autorevolmente promossa dal Consiglio d'Europa, rivolta agli Stati membri e concretata nella risoluzione n. 16 del 30 giugno 1971 del Comitato dei ministri del Consiglio stesso, risoluzione che attende ancora che le sia dato vigore di legge. Qual è la sostanza di questa risoluzione? C'è l'esigenza di stabilire un valore fisso per regolare l'intonazione e l'accordatura

degli strumenti musicali, non solo per una omogeneizzazione a livello europeo e internazionale, ma anche per tutelare i cantanti lirici dall'affaticamento e dalla precocé usura del loro organo vocale dovute al superamento del livello normale dell'intonazione delle note musicali la ricerca di una maggiore brillantezza del suono. Solamente talenti artistici di grandissimo valore (tra i quali Mario Del Monaco, Ferruccio Tagliavini, Renata Tebaldi, Maria Callas) sono riusciti e fare includere nei loro contratti di scrittura la clausola dell'accordatura degli strumenti musicali in la3, di 440 Hz, in modo da evitare uno stravolgimento dell'intonazione di base, causa di prestazioni logoranti per la loro voce.

Un altro elemento da porre in rilievo è che il superamento dell'intonazione di base, attuato come dicevo per la ricerca di una maggiore brillantezza del suono, comporta anche una deformazione della originalità delle opere e una alterazione delle tonalità stabilite dall'autore.

In Italia i precedenti legislativi sono il decreto-legge 30 ottobre n. 5095, che fissava all'articolo 1, primo comma, come tono normale il la₃ corrispondente a 870 vibrazioni semplici al secondo; successivamente è stato emanato il regio decreto-legge 17 dicembre 1936, n. 2440, che introduceva notevoli miglioramenti alla normativa allora vigente, ma lasciava la frequenza del la₃ sui 435 periodi, corrispondenti a 870 vibrazioni semplici. Questa normativa si è dimostrata largamente insufficiente a risolvere i problemi del settore, per cui ci si è orientati, attraverso consultazioni internazionali alla ricerca di una omogeneizzazione dell'intonazione nei diversi paesi.

Nel 1953 l'Accademia nazionale di Santa Cecilia ha promosso un referendum invitando le massime personalità del mondo musicale, della scuola e della scienza ad esprimere il loro parere sulla normalizzazione del diapason, per ristabilire la tonalità di base per accordare gli strumenti musicali.

Ebbene, da queste consultazioni l'indicazione univoca che è emersa ha confermato i 440 periodi per il la_3 , come punto di riferimento dell'intonazione. I dati raccolti dall'Accademia di Santa Cecilia confluirono a Londra dove la International Organization for Standardization (ISO) convocò una riunione di esperti dai cui lavori sortì una raccomandazione che confermava in pieno le urgenze ed il valore del la_3 in 440 periodi.

La svolta decisiva è però dovuta al Consiglio d'Europa, il quale, avvalendosi della « Convenzione culturale europea », del 19 dicembre 1954, decise di convocare un gruppo internazionale di studio che tenne la sua prima riunione nel 1968 a Salisburgo e che confortò, sotto tutti i profili, le indicazioni venute dal mondo artistico e dalla scuola. I gruppi di lavoro si sono più volte incontrati e sono giunti alla risoluzione del Consiglio d'Europa del 30 giugno 1971. Cosa è successo dal 1971 ad oggi? Niente. Questa risoluzione europea, come tante altre, è stata disattesa, anche se ci sono state altre riunioni e anche se l'autorevole Nuova rivista musicale italiana ha ancora richiamato l'attenzione sul problema, con uno studio di Pietro Righini dal titolo « Da che male è afflitto il diapason », studio assai interessante che ha cercato di mettere in evidenza l'esigenza di affrontare il problema. L'iniziativa è stata ripresa, in queste ultime settimane, dall'Associazione musicale « Valentino Bucchi » che ha dedicato un intero numero del suo periodico alla questione del diapason.

Passando al testo della proposta di legge in esame, desidero subito far notare al presidente e ai colleghi che in essa manca l'articolo 8 nel quale deve essere specificato che sono abrogate tutte le norme precedentemente in vigore sulla materia. Si tratta, quindi, di una semplice omissione cui è facile porre rimedio.

L'intero articolato tende a fissare la normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali delegando al Governo il regolamento applicativo. L'obbligo del rispetto dell'intonazione di base è rivolto a tutti gli enti artistici – conservatori e istituti – che hanno il beneficio della sovvenzione pubblica, e non è esteso, quindi, al campo sperimentale privato.

Credo che Parlamento e Governo possano consentire all'approvazione di questo provvedimento, anche in considerazione del fatto che il prossimo anno sarà l'anno europeo della musica e l'Italia, quindi, potrebbe essere la prima nella regolamentazione di questa materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Aggiungerò soltanto poche parole di consenso a quanto ha già detto il collega Carelli. Questa proposta di legge porta le firme di tutti i rappresentanti delle forze politiche presenti alla Camera e dimostra quindi il consenso che su di essa è stato espresso; il Governo, inoltre, ha spiegato esaurientemente i motivi per i quali si è giunti a questa normativa che attiene, sì, a una piccola questione, ma che è comunque risolvibile solo con una manifestazione di buona volontà. Concludendo, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

Beniamino BROCCA. Esprimo il consenso del gruppo della democrazia cristiana alla proposta di legge in esame, condividendo le motivazioni che il relatore ha dettagliatamente espresso.

GIROLAMO RALLO. Anche il gruppo del movimento sociale italiano preannuncia voto favorevole alla proposta in esame, condividendone l'impostazione ed il giudizio espressi dal relatore. D'altra parte, il provvedimento aderisce ad una direttiva CEE e la sua approvazione, quindi, sotto un certo profilo, è quasi un dovere. Concludendo, esprimo l'augurio che uguali criteri di celerità siano applicati anche per altri provvedimenti di legge.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Il gruppo socialista nella scorsa legislatura aveva presentato proposte autonome sull'argomento oggi al nostro esame. Anche oggi si adegua a tale iniziativa, riconfermando il proprio assenso sul merito del provvedimento e dichiarandosi d'accordo con la relazione svolta dal collega Carelli.

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1984

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Esprimo il mio compiacimento ed il mio ringraziamento all'amico Carelli. Non sono un neofita, ma debbo dire che lo zelo con il quale mi ha circuito il collega Carelli ha dimostrato con quanto calore egli volesse portare avanti il provvedimento che stiamo esaminando e che, a mio avviso, serve a sprovincializzarci rispetto alla normativa europea. Preannuncio pertanto la mia adesione a tale provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RODOLFO CARELLI, *Relatore*. Raccomando alla Commissione una sollecita approvazione della proposta di legge.

Domenico AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo non si oppone al proseguimento dell'iter della proposta di legge illustrata dall'onorevole Carelli. Desidera solo esprimere alcune osservazioni che potranno essere riprese nel corso della discussione sull'articolato.

L'individuazione degli istituti specializzati e autorizzati dallo Stato a fornire le frequenze rappresenta la parte più importante del discorso che abbiamo oggi affrontato. Sono infatti questi istituti che dovranno esercitare il controllo su tale campo. Da questa osservazione nasce anche una perplessità: il ministro della pubblica istruzione è competente semplicemente per quanto riguarda l'insegnamento, nonché per l'attuazione della normativa in questione nelle sedi dove, appunto, il Ministero della pubblica istruzione ha possibilità di intervento, cioè i conservatori, i luoghi didattici di educazione musicale.

La portata del provvedimento è invece molto più ampia; per questo motivo debbo esprimere alcune perplessità circa le competenze che fanno capo al ministro della pubblica istruzione. A mio avviso, sarebbe necessario coinvolgere anche il ministro dell'industria e il ministro della ricerca scientifica e ciò pone un problema di coordinamento che dovrebbe essere affrontato anche da altre Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota la_3 , la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20° C.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

È fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, all'ente concessionario del servizio radiotelevisivo di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota la_3 , di cui al precedente articolo.

Eccezioni possono essere consentite per esigenze di ricerca.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Mi sembra che l'esigenza della ricerca ponga dei problemi che possono anche essere incontrollabili. Ci dobbiamo infatti chiedere fino a che punto arrivi la ricerca e fino a che punto arriva la pratica, e che problemi si pongano al riguardo per i relativi controlli.

RODOLFO CARELLI, Relatore. Vorrei parlare per una breve spiegazione del contenuto dell'articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODOLFO CARELLI, Relatore. È evidente l'impossibilità di presupporre una completa conoscenza per ciascun caso di ricerca. Il discorso che si affronta con l'ar-

ticolo 2 è diverso. Non si tratta di andare ad inseguire la gente che porta avanti iniziative di ricerca; chi non chiede l'autorizzazione e viene trovato con una intonazione di base diversa, incorre nelle sanzioni di cui alla normativa che stiamo elaborando.

DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Occorrerebbe individuare un organo capace di coordinare, non essendo possibile che ognuno si riferisca al Ministero competente.

RODOLFO CARELLI, Relatore. Le preoccupazioni espresse dall'onorevole sottosegretario confermano l'importanza e la portata dell'iniziativa legislativa in esame. Essa dimostra una nuova sensibilità ai problemi sul tappeto, proponendosi di fissare rispetto ad essi punti di riferimento precisi.

Le autorizzazioni concernenti le deroghe dovranno essere richieste di volta in volta all'ente che sovvenziona. L'ente che vorrà fare sperimentazioni musicali, cioè, dovrà spiegare di quale sperimentazione si tratti, in modo che sia chiara l'impossibilità di abusi.

Nell'attuale situazione, invece, è impossibile, per il cantante comune, difendersi da possibili abusi.

Ritengo che la proposta del sottosegretario sia da prendere in considerazione con riferimento alla elaborazione della disciplina regolamentare.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Sono d'accordo con il relatore circa il fatto che un ente interessato alla sovvenzione, ad esempio un teatro stabile o un ente lirico, cercherà di usufruire di tutte le disposizioni contenute nella legge n. 800.

Inoltre, un'altra osservazione che mi pare opportuno formulare è che i primi a difendersi saranno i cantanti, danneggiati nella voce, e gli strumentisti a fiato. Questi ultimi invocheranno certamente la protezione della norma, essendo costretti a sopportare lo sforzo maggiore per accordarsi con gli altri strumenti; dovendosi,

infatti, ad esempio, accordare il violino con il clarinetto o con l'oboe, saranno questi ultimi a sopportare lo sforzo della salita a toni più alti.

La sperimentazione, tuttavia, viene operata oggi quasi sempre con strumenti elettronici ed è certo che il futuro della produzione musicale è proiettato sul versante della musica elettronica e computerizzata. Mi sembra, comunque, in generale opportuno andare incontro alle esigenze della ricerca, sia pure secondo una precisa disciplina.

DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Visto che la materia attiene anche alla tutela della salute e che, quindi, è un obiettivo di primaria importanza tutelare i lavoratori interessati in tal senso, mi chiedo se non sia possibile individuare un meccanismo che imponga a tutti di osservare la disciplina che ci accingiamo ad approvare con legge. Non mi convince, infatti, l'ipotesi di vincolarne l'applicazione in rapporto all'erogazione del contributo. Riflettiamo sul fatto che la contravvenzione prevista in caso di trasgressione riguarda solo l'ente che riceve il contributo, mentre quello che lo eroga può fare quello che vuole.

RODOLFO CARELLI, Relatore. In generale non mi trova insensibile quanto il Governo ha ora affermato; mi trova, però, meno consenziente se considero che, di fronte ad una certa normativa, vi è poi la pratica impossibilità di farla rispettare. Mi spiego meglio: nella proposta precedente avevamo stabilito una indicazione di carattere generale per tutti prevedendo come suono di riferimento per l'intonazione la nota la 3, ma avevamo previsto la sanzione per l'inosservanza della norma solo nel caso di contributi dello Stato, cioè laddove era possibile una capacità reale di intervento. Ritengo che quando le sanzioni non possono essere applicate non servono a nulla. Anche da parte di esperti è stato detto che è più utile creare un punto di riferimento in cui la normativa possa realmente venire applicata, che non ipotizzare un allargamento che poi si presta a difficili possibilità di controllo. Ecco perché ci siamo in qualche modo condizionati e autodisciplinati, anche per non trovarci di fronte a possibili difficoltà per quanto riguarda la fabbricazione degli strumenti musicali, per tener conto delle esigenze di chi intende fare ricerca e sperimentazione. Facciamo allora in modo che siano le istituzioni pubbliche a disciplinare ciò che passa attraverso di loro. Sono pertanto contrario ad un allargamento della normativa.

COSTANTE PORTATADINO. Desidero sottolineare due problemi. Il primo è come garantirci per le eccezioni che il secondo comma dell'articolo 2 prevede possano essere consentite per esigenze di ricerca. A mio avviso, per essere più conseguenti, si dovrebbe spostare questa previsione all'articolo 4. Il secondo problema è quello delle sanzioni. Credo che esse debbano riguardare non solo, come prevede l'articolo 5, l'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui all'articolo 3, ma comunque l'uso di intonazioni diverse da quelle prescritte. Proporrei pertanto di sospendere l'esame dell'articolo 5 per acquisire il parere della IV Commissione giustizia in merito alla definizione delle norme di carattere sanzionatorio per tutte le fattispecie dei comportamenti non conformi.

PRESIDENTE. La mia opinione è che sia opportuno accedere a questa richiesta. Poiché il provvedimento in oggetto ha una certa rilevanza per quanto riguarda l'ambito di applicazione, penso ci convenga acquisire tutti gli elementi necessari per poter prendere una decisione ben ponderata.

RODOLFO CARELLI, Relatore. Bisognerebbe offrire alla Commissione giustizia tutti gli elementi idonei per la formulazione di un parere, trattandosi di un argomento abbastanza nuovo, e sottolineare i problemi che nel nostro lavoro abbiamo incontrato. Per questo è opportuno continuare l'esame del provvedimento, eventualmente accantonando gli articoli su cui esiste una disparità di opinioni.

La mia proposta è, quindi, di continuare a discutere dei singoli articoli accantonando quelli che in maniera diretta attengono alla risoluzione degli organi europei. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle sanzioni e all'ambito della loro applicazione, ritengo che dovremmo applicare la normativa là dove la possibilità di controllo e di corretto intervento dello Stato pone elementi di autodisciplina.

PRESIDENTE. L'acquisizione del parere della Commissione giustizia non è per noi obbligatorio e vincolante; la nostra esigenza è quella di chiarire ulteriormente aspetti non del tutto chiari all'interno della proposta di legge. Continueremo, pertanto, nell'esame del provvedimento, accantonando quegli articoli che necessitano di ulteriore approfondimento.

Per quanto riguarda l'articolo 2, l'onorevole Portatadino propone di spostare l'ultimo comma, quello nel quale è detto che eccezioni possono essere consentite per esigenze di ricerca, all'articolo 4, così che ne diverrebbe l'ultimo comma. Cosa pensa il relatore di questa proposta?

RODOLFO CARELLI, Relatore. Non vedo l'opportunità di questo spostamento dell'ultimo comma dell'articolo 2 all'articolo 4. Riterrei opportuna così com'è la dizione di questo articolo.

DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

Art. 3.

Per ottemperare a quanto disposto dai precedenti articoli è fatto obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hz e dotati di relativo marchio di garanzia indicante la frequenza prescitta. È ammessa una tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hz.

Il relatore, onorevole Carelli, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera).

RODOLFO CARELLI, Relatore. L'elencare gli strumenti di riferimento pratico potrebbe essere limitativo, e comunque non comprensivo di tutti, visto che di nuovi ne vengono spesso creati. Per questo, propongo la soppressione di questa parte dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 4.

I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche dalla comprovata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui al precedente articolo 3 è punita con la con-

fisca dell'oggetto irregolare e con l'ammenda per ogni esemplare da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Ricordo che il relatore e l'onorevole Portatadino ne avevano poc'anzi proposto l'accantonamento, al fine di acquisire ulteriori approfondimenti per accertare la correttezza delle ammende ivi previste.

Domenico AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Dal momento che l'articolo contiene norme di carattere sanzionatorio, sulle quali è opportuno un approfondimento, concordo su un accantonamento finalizzato alla acquisizione del parere della IV Commissione.

RODOLFO CARELLI, *Relatore*. Sono del parere che l'articolo 5 vada accantonato per meglio approfondirne gli aspetti relativi alla congruità dell'ammenda. Non riterrei, invece, vincolante il parere che eventualmente si potrebbe richiedere alla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'esame dell'articolo 5, in attesa di acquisire un parere da parte della Commissione giustizia.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.

L'onorevole Carelli ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6 sostituire le parole: « Con decreto del Ministro della pubblica istru-

zione saranno indicati ». con le seguenti: « Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede con decreto ad indicare ».

DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo esprime parere favorevole alla approvazione di tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare il regolamento di attuazione.

RODOLFO CARELLI, Relatore. Nel predisporre il testo di tale articolo si è giunti alla conclusione che fosse preferibile che il regolamento di attuazione non contenesse anche l'individuazione degli istituti, che avrebbe potuto aver luogo in tempi diversi. Si è ritenuto, in sostanza, di non porre limiti iniziali all'individuazione degli istituti preposti a stabilire i livelli di intonazione.

Riconosco, però, la fondatezza dell'obiezione dell'onorevole sottosegretario, con riferimento al fatto che nell'articolo 6 non sono indicati i tempi entro cui il Governo deve individuare i primi istituti cui fare riferimento al fine della indicazione della frequenza campione per la taratura degli strumenti.

Domenico AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi chiedo, per quanto riguarda la predisposizione del regolamento, se non vi siano implicazioni relativamente a norme cui dovrebbero attenei i le industrie costruttrici degli strumenti. In tal senso sarebbe forse opportuno prevedere un coinvolgimento del Ministero dell'industria, per evitare difficolta insorgenti dalla mancanza di coerenti misure di controllo della produzione industriale in rapporto alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Mi rimetto, tuttavia, al parere del relatore e della Commissione.

RODOLFO CARELLI, Relatore. Credo che la cosa importante sia quella di individuare i soggetti preposti all'emanazione del regolamento; essi stessi, ove necessario, provvederanno a porre in essere opportuni raccordi con altre istituzioni interessate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Carelli, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge in merito.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

In considerazione della proposta del Governo accolta dalla Commissione, di acquisire il parere della IV Commissione in merito all'articolo 5, per tale ragione accantonato, il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta. IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1984

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 606 esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Formica ed altri: « Proroga del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale "Italia Nostra" » (606):

Present	i e votanti			25
Maggioranza				13
Voti	favorevoli		24	
Voti	contrari .		1	

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Andreoli, Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Carelli, Casati, Castagnetti, Ciafardini, Conte Antonio, D'Ambrosio, Ferri, Fiandrotti, Fincato Grigoletto, Franchi Roberto, Mensorio, Minozzi, Pillitteri, Pisani, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Russo Giuseppe, Viti.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO